

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 successive modifiche (D.lgs. 3 agosto 2018 n. 105), del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"INAP -Istituto Nazionale Assaggiatori Pani - Associazione di Promozione sociale".

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 2

SEDE

La sede dell'associazione è fissata in Comune di Palmi (RC),
via Antonio Meucci n°308.



Articolo 3

DURATA

La durata dell'associazione è fissata sino al 31.12.2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4

SCOPO ED OGGETTO

L'associazione è culturale, non ha finalità di lucro e intende perseguire liberamente e senza adesione ad alcuna organizzazione sindacale, le seguenti finalità:

- la difesa e la valorizzazione dei prodotti della panificazione;
- la creazione di una struttura di riferimento per gli stati generali della filiera del pane e dei prodotti da forno (riunendo appassionati, studiosi e ricercatori, di metodi e strumenti per l'analisi, valutazione e valorizzazione sensoriale, del pane e dei prodotti da forno, nonché della tecnologia relativa);
- la promozione della ricerca e la fissazione di criteri e metodi di valutazione, relativi alla qualità del pane e alla sua valutazione sensoriale, istituendo e organizzando corsi di qualificazione, di specializzazione e di aggiornamento, di vari livelli, propedeutici e professionali;
- l'istituzione e la gestione di un elenco dei soci assaggiatori

di pane, anche con la collaborazione delle associazioni di categoria dei produttori e del commercio del prodotto, allo scopo di tutelare il titolo di "Assaggiatore di Pani" e le sue prerogative;

- la realizzazione di un "panel" professionale, distribuito territorialmente, esplicitamente formato nella valutazione del pane e dei prodotti da forno, conformemente alle norme volontarie internazionali vigenti;

- la promozione di iniziative volte a far conoscere l'importanza (rendere più attento il panificatore e più consapevole il consumatore) e il piacere (favorire l'approccio corretto con il prodotto) dell'arte dell'assaggio;

- la promozione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi evento che porti alla fidelizzazione del socio ed al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione;

- l'istituzione, eventualmente d'intesa con le associazioni di categoria ed altre istituzioni, di un osservatorio permanente per monitorare la filiera del pane e dei prodotti affini;

- l'organizzazione di scuole permanenti, anche in collaborazione con gli atenei e le scuole di panificazione ed alberghiere, la divulgazione delle conoscenze attraverso la formazione e l'addestramento, alle competenze proprie del pane e dei prodotti da forno;

- la promozione e l'organizzazione di eventi, atti a divulgare la



storia e le tradizioni della panificazione, nonché l'attivazione di tutte quelle azioni idonee a migliorare la conoscenza delle proprietà nutrizionali, dei suoi prodotti e delle sue molteplici applicazioni gastronomiche;

- il mantenimento delle tradizioni e delle tipicità locali, nella produzione e nel consumo del pane, valorizzando il loro insostituibile e specifico impiego, attraverso un'opera di sensibilizzazione nei confronti di enti, istituzioni, organi d'informazione e privati;

- la promozione di un punto di riferimento per il mondo della panificazione che operi in assoluta libertà e senza condizionamenti di varia natura;

- l'adesione alla costituzione di consorzi o attività di associazionismo per concentrare le presenze di operatori del comparto a manifestazioni promozionali o fieristiche, prescindendo da azioni commerciali;

- la promozione ed il coordinamento, con azioni proprie o d'intesa con altri organismi, di attività che perseguano analoghe finalità;

- la creazione di un ufficio stampa col fine editoriale, di comunicazione e di divulgazione degli eventi dell'associazione e del comparto;

- Coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione

transnazionale sostenuti dall' Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri;

- Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale, del turismo, dello sport e realizzare concretamente opportunità;

- Coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall' Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri;

- Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale, del turismo, dello sport e realizzare concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso la formula dei progetti integrati di offerta di servizi turistici;

- Promuovere l'economia del territorio attraverso convenzioni con le aziende del territorio, al fine di far conoscere all'esterno i prodotti della tradizione;

- Gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a



qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

- Organizzare attività di raccolta fondi, per azioni di marketing turistico e territorial, attraverso la formula dei progetti integrati di offerta di servizi turistici;

- Organizzare attività di raccolta fondi.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ed in relazione a quanto disposto dall'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 cui si richiamano specificatamente le lettere di riferimento, sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale

e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cession gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione. L'Associazione potrà richiedere inoltre corrispettivi specifici per la propria attività agli associati ed ai loro familiari.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 5

SOCI

L'associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e assimilati, nonché consorzi, organizzazioni di categoria, club, associazioni di produttori e realtà simili che ne condividano lo spirito e gli obiettivi, ne accettino lo statuto, il Regolamento, il Disciplinare, ove predisposto e le disposizioni impartite dal Comitato Direttivo.

Tutti i soci, siano essi Fondatori od Ordinari (sostenitori e assaggiatori), hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua, che verrà determinata dall'Organo di Amministrazione, entro il mese di dicembre di ogni anno. In caso di mancata nuova deliberazione, la quota associativa, resterà pari all'ultimo ammontare deliberato.

Tutti i soci prestano la loro opera gratuitamente e volontariamente. L'Organo di Amministrazione potrà disporre il rimborso ai soci delle spese che avessero sostenuto per l'associazione, in esecuzione di delibere dell'Organo di Amministrazione medesimo e dietro presentazione di idonea



documentazione.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Sono soci onorari o benemeriti coloro che vengono ritenuti degni di tale appellativo per capacità e meriti o che effettuano versamenti al Fondo di Dotazione ritenuti di particolare rilevanza dall'Organo di Amministrazione. Le nomine di questi soci avvengono su apposita approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega e di recedere dall'associazione, previa comunicazione scritta (fatta pervenire all'Organo di Amministrazione mediante lettera raccomandata A.R. ovvero posta elettronica), non oltre sei mesi dalla fine dell'anno. Ogni socio non può rappresentare per delega più di due associati. Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, dei Regolamenti fissati dall'Organo di Amministrazione ed a corrispondere le quote associative.

I soci non in regola con i versamenti delle quote associative

non hanno diritto di voto e partecipazione alle assemblee.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione del nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene deliberata dall'Organo di Amministrazione a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto, ad un accordo di riservatezza, che tuteli tutte le informazioni di natura proprietaria dell'associazione, e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate degli organi dell'APS.

L'Organo di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso ai soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie scritte, come sopra precisato;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
- comportamento antagonista agli obiettivi dell'associazione, deliberato dall'Organo di Amministrazione;
- morte.

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa mediante:

- richiamo scritto
- sospensione temporanea
- espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
 - inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi, dei suoi soci;
 - attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e

perseguendone lo scioglimento;

- commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
- appropriarsi indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti, progetti o idee di proprietà del sodalizio;
- arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione, ai locali utilizzati dalla stessa ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

4. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata, P.E.C. o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato

dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

Articolo 7

VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati

volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli

Articolo 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente e il/i Vice Presidente/i;

- il Segretario-tesoriere.

Articolo 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Essa viene convocata, in via ordinaria dal Presidente o in sua mancanza da uno dei Vice-Presidenti, almeno una volta all'anno e ogni qual volta lo ritengano necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente che predispone l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deliberare con comunicazione scritta, da inviare almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata a mezzo lettera o posta elettronica.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di 1/3 (un terzo) dei membri dell'Organo di Amministrazione o dei soci. In tal caso il Presidente o in sua mancanza uno dei Vice-Presidenti dovrà provvedere ad indire la riunione con le modalità del precedente paragrafo.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. Se in prima ed in seconda convocazione non viene raggiunto il quorum delle presenze, l'Organo di Amministrazione o il Presidente potrà convocare l'assemblea in terza convocazione e

in tal caso l'assemblea si riterrà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea dovrà, nella stessa seduta, essere chiamata a votare per la seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

L'Assemblea vota per alzata di mano per appello nominale; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione è effettuata a scrutinio segreto; in tal caso il Presidente potrà scegliere due scrutatori tra i presenti.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

1. In sede ordinaria:

- A) Discutere e deliberare sui rendiconti economici finanziari, consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione
- B) Eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione e il Presidente.
- C) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- D) Deliberare sulle direttive di ordine generale

dell'Associazione e sull'Attività della stessa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

E) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;

F) Nomina, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo;

G) Nomina, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017, il Revisore Legale dei Conti;

2. In sede straordinaria:

H) Deliberare sullo scioglimento, scissione o trasformazione dell'associazione;

I) Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sul trasferimento della sede sociale, nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 10

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative possono candidarsi. È composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, determinato dall'Assemblea dei soci. L'Organo di Amministrazione può cooptare altri membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni dodici mesi ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario



o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri effettivi.

La convocazione deve avvenire con comunicazione scritta (lettera, posta elettronica) almeno con 7 (sette) giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

L'Organo di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza da almeno la metà più uno dei componenti ed è presieduto dal Presidente o in sua mancanza da uno dei Vice Presidenti.

L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri per l'attuazione degli scopi dell'associazione e pertanto a titolo esemplificativo:

- elegge il Presidente;
- elegge il/i Vice Presidente/i;
- nomina il Segretario-Tesoriere;
- fissa le norme ed i regolamenti per il funzionamento e l'attività dell'associazione;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- determina le iniziative e i programmi dell'attività sulla base degli indirizzi fissati dall'Assemblea dei soci, coordinando gli eventi e autorizzando le spese relative;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- nomina consulenti ed esperti;
- determina l'entità di eventuali compensi a terzi;

- richiede contributi per iniziative rientranti nella sfera dell'oggetto dell'associazione;
- determina il compimento di ogni operazione finanziaria.

Articolo 11

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE/I

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, ad ogni effetto di legge e l'uso della firma dell'associazione.

Presiede l'Organo di Amministrazione e l'assemblea dei soci.

È nominato dal Comitato Direttivo e dura in carica cinque anni.

In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione per dimissioni, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente più anziano o, in assenza dei Vice Presidenti, dal componente più anziano dell'Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente più anziano coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.

Articolo 12

SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è nominato dall'Organo di Amministrazione e svolge

i seguenti compiti:

- dirige e coordina l'attività esecutiva dell'associazione;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei



soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza, della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del sodalizio nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 13

DURATA DELLE CARICHE E REINTEGRO

DEI CONSIGLIERI DIMISSIONARI O DECADUTI

Tutte le cariche sociali hanno durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermate.

In caso di cessazione dall'incarico di uno o più Consiglieri, l'Organo di Amministrazione propone alla prima Assemblea dei soci la nomina dei nuovi Amministratori.

Articolo 14

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



Articolo 16

RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le proprie risorse economiche per lo svolgimento e il funzionamento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi volontari dei soci;
- contributi da privati cittadini;
- contributi dallo Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi da organismi privati;
- contributi da organismi internazionali;
- introiti di vario genere derivanti da attività istituzionali o da convenzioni
- attività di formazione, organizzazione di eventi (fiere, concorsi, attività divulgative sponsorizzate, etc.);
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- raccolta fondi.

I fondi, salvo le esigenze di cassa, sono depositati presso istituti di credito scelti dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 17

QUOTE ASSOCIATIVE

L'entità della quota associativa annuale è fissata dall'Assemblea dei soci. Essa non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni assembleari né essere eletti ad incarichi o chiamati a svolgere attività delegate.

Articolo 18

BILANCI

Il bilancio delle attività dell'associazione è annuale e coincide con l'anno solare.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo redatto dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 19

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Fatto salvo quanto già previsto nei precedenti e/o successivi



articoli del presente Statuto, ai fini di quanto disposto dall'art. 148 del T.U.I.R. come successivamente disposto dall'art. 8 D.lgs. 117/2017, si preferisce rafforzare i concetti per cui l'Associazione avrà i seguenti obblighi:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nel rispetto dell'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017, è fatto espresso divieto di distribuzione, diretta ed indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge come poi successivamente stabilito dall'art. 9 D.lgs 117/2017;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della

partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo

2532, ultimo comma, del codice civile e Pagina 17 Servizio di documentazione tributaria Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 20



LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associate tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Articolo 21

CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale

rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 22

PERSONALE RETRIBUITO

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione si potrà avvalere delle prestazioni dei soci anche di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti, professionisti e società estranee all'associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione, su delibera dell'Organo di Amministrazione, potrà conferire a singoli soci incarichi di carattere professionale relativi alle attività associative.

L'associazione, dunque, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o, in alternativa, al 5% del numero degli associati.



Articolo 23

RESPONSABILITÀ DELL' ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 24

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25

COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto e dei regolamenti tra gli organi, tra gli organi ed i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale, formato da tre Arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente

raggiunto tra le parti.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ricade la sede dell'associazione.

Articolo 26

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Si chiede la registrazione AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 Legge 266/91 (LEGGE VOLONTARIATO), con successiva iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017. Il presente atto è esente da imposta di bollo e da imposta di registro come disposto dal D.lgs. 117/2017 successivamente modificato dal Dlgs. 105/2018.

F.to:

Il presidente

